

FOGLIO INFORMATIVO

Fideiussioni e Garanzie autonome

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Società per Azioni

Sede Legale e Amministrativa: Viale Altiero Spinelli, 30 – 00157 Roma

Telefono: 06 02 02 (numero a tariffa urbana ordinaria)

Sito internet: www.bnl.it

Contatti:

Iscritta all'Albo delle banche al n. 5676 e capogruppo del gruppo bancario BNL – iscritto all'Albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia al n. 1005

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A. - Parigi

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Codice Fiscale, Partita Iva e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma al numero 09339391006

Capitale Sociale: Euro 2.076.940.000

Dati di chi entra in contatto con il cliente SOLO in caso di offerta Fuori Sede:

Soggetto Collocatore

Nome e Cognome/Ragione Sociale.....
Qualifica..... Cod. Fiscale / P.A.....
Indirizzo/Sede..... Nr. Iscrizione Albo.....
Telefono..... Fax..... Indirizzo e.mail.....

Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto copia del presente **Foglio Informativo**, composto da n. 4 pagine, e della Guida Pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario dal soggetto sopra indicato.

Data

Firma del cliente

COMPILARE IN STAMPATELLO O TIMBRARE

CHE COSA SONO LE FIDEIUSSIONI E LE GARANZIE AUTONOME

Attraverso una fideiussione/garanzia autonoma la banca fornisce una garanzia per conto del proprio cliente in favore di un soggetto terzo (il "beneficiario"). Tale garanzia ha di norma una durata predeterminata ed un limite di importo predefinito e, solitamente, è emessa in modalità cartacea o elettronica via SWIFT.

Requisito necessario per l'emissione di una fideiussione/garanzia autonoma da parte della banca è un'accurata valutazione del merito creditizio globale del proprio cliente richiedente. A tal fine la banca si riserva di concedere una o più "linee di credito di firma" alle condizioni e relativi costi illustrati nel Foglio Informativo denominato "Anticipi e Crediti di Firma" preventivamente all'emissione di una fideiussione/garanzia autonoma.

Nella garanzia **diretta** la banca dell'ordinante si impegna direttamente nei confronti del beneficiario ad eseguire il pagamento della somma pattuita in caso di inadempimento dell'ordinante.

Nella garanzia **indiretta** la banca dell'ordinante non assume un impegno diretto nei confronti del beneficiario, ma lo assume nei confronti di un'altra banca. Più precisamente la banca dell'ordinante richiede ad un'altra banca, solitamente scelta dal beneficiario, di emettere, dietro propria contro-garanzia, una garanzia a favore di quest'ultimo.

Indipendentemente dal ruolo di Garante o contro-garante, un ulteriore ruolo che la Banca potrebbe ricoprire è quello di "Avvisante" della garanzia al beneficiario. Tramite l'avviso della garanzia, che può avvenire sia

direttamente al beneficiario che attraverso una terza banca ("secondo avisante"), l'Avvisante indica al beneficiario e, se del caso, al secondo avisante, di avere verificato l'apparente autenticità della garanzia, nonché che l'avviso rispecchia correttamente i termini e le condizioni della garanzia ricevuta. Tali regole valgono anche per il secondo avisante nel momento in cui avvisi il beneficiario.

In alcuni casi, è possibile che il rilascio della fidejussione/garanzia autonoma non sia contestuale alla concessione della relativa linea di credito di firma. Si tratta ad esempio dei cosiddetti "fidi promiscui" che possono essere utilizzati indistintamente per il rilascio di fidejussioni, garanzie autonome o per anticipazioni per cassa, o dei cosiddetti "plafond", in cui la linea di credito è resa disponibile preventivamente ed a valere sulla quale sono successivamente rilasciate più fidejussioni. In tali ipotesi la fidejussione è di fatto perfezionata in due fasi, e prevede pertanto due documenti di sintesi separati. In una prima fase la banca delibera la concessione delle linee di credito, e stipula pertanto con il cliente il Contratto di Anticipi e Crediti di Firma i cui termini economici sono riassunti nel relativo documento di sintesi. La seconda fase si manifesta invece quando il cliente e la banca si accordano per il rilascio di una specifica fidejussione, negoziando eventualmente i termini economici, e principalmente la commissione sulla fidejussione. All'atto del rilascio della fidejussione verrà prodotto uno specifico documento di sintesi che riporta i termini e le condizioni specificamente negoziate relative alla singola garanzia da emettere. Per ragioni di omogeneità verranno prodotti due distinti documenti di sintesi anche qualora la concessione della linea di credito ed il rilascio della fidejussione siano contestuali.

Per informazioni sulla Centrale dei Rischi, il Cliente può consultare la Guida pratica della Banca d'Italia sul sito www.bnl.it, sezione "Trasparenza".

RISCHI

Il principale rischio è rappresentato, in caso di pagamento della garanzia rilasciata dalla Banca, dalla restituzione alla Banca stessa di quanto corrisposto a seguito dell'avvenuta escussione.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le voci di costo riportate nel prospetto che segue riguardano esclusivamente il rilascio di fidejussioni e garanzie autonome rilasciate dalla banca. Non sono invece incluse le voci di costo connesse a eventuali operazioni di incasso e pagamento e alla gestione del conto corrente e non sono altresì incluse le voci di costo relative alla linea di credito di firma contenute nel Foglio Informativo denominato "Anticipi e Crediti di Firma".

VOCI DI COSTO

Spese d'emissione urgente ¹	0,3% sul valore facciale dell'emissione (minimo euro 100,00)
Spese di modifica	€ 75,00
Commissione Valutazione Rischio (CVR)	4,5% (minimo Euro 300,00), calcolata sull'importo nominale della garanzia, comprensivo delle percentuali di tolleranza contrattualizzate nella garanzia stessa, ed è percepita dalla data di emissione fino alla data di cancellazione della garanzia dai libri della Banca (estinzione).
Periodicità di percepimento della CVR	Unica soluzione (cd. "upfront")
Commissioni e spese per garanzie indirette, ulteriori rispetto alla CVR	Determinate e reclamate dalla Banca corrispondente incaricata dell'emissione della garanzia
Diritto di intervento sulla Banca Corrispondente ²	Euro 50,00
Spese di notifica garanzia emessa da altra Banca	€ 75,00
Commissione di trasferimento (ove ammesso)	0,50% (min. Euro 100,00)
Commissione di accettazione, conferma, rilascio di "silent confirmation" o "star del credere" (applicabile solo alle SBLC) ³	Da concordare volta per volta in funzione del paese, della controparte estera ed in funzione del tipo di impegno richiesto
Invio documenti di Trasparenza in formato cartaceo	€ 1,00 (ad invio)
Invio documenti di Trasparenza in formato elettronico	€ 0,00 (ad invio)

¹ Per urgenti si intendono le richieste di emissione da evadere entro 24 ore dall'orario (telematico o consegna postale) di ricezione della richiesta completa e processabile da parte della banca.

² Include la predisposizione della relativa messaggistica (es: Swift, Telex, etc) per comunicazioni, richieste informative e ricerche.

³ Al rilascio degli impegni di pagamento a fronte di SBLC disposte su BNL si applicano le stesse commissioni previste per l'accettazione.

RECLAMI

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca, Viale Altiero Spinelli, 30 – 00157 Roma oppure all'indirizzo e-mail reclami@bnlmail.com, o all'indirizzo di posta elettronica certificata reclami@pec.bnlmail.com, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Fermo restando il diritto di fare un esposto alla Banca d'Italia, se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, può alternativamente:

- attivare presso organismi di conciliazione accreditati, tra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it), qualunque sia il valore della controversia – sia congiuntamente alla Banca che in autonomia – una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con la Banca per la soluzione delle controversie relative al rapporto. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo, secondo quanto più avanti precisato;

- rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le controversie relative ad operazioni o comportamenti successivi al 1° gennaio 2009, a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 100.000 euro e sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Per ulteriori informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario, il Cliente può consultare la Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario su www.Arbitrobancariofinanziario.it e presso le Filiali della Banca. Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria, sempre tenendo conto di quanto più avanti precisato;

- attivare presso il suddetto Conciliatore Bancario Finanziario, qualunque sia il valore della controversia, una procedura arbitrale (ai sensi degli artt. 806 e ss. del C.P.C.), a norma del Regolamento da esso emanato, consultabile sul predetto sito.

In ogni caso, il Cliente, per poter fare causa alla Banca davanti al Giudice Ordinario, deve prima alternativamente:

- effettuare il tentativo di mediazione obbligatoria, previsto e disciplinato dal D.lgs. 28/2010 (e successive modifiche della L. 98/2013), ricorrendo ad uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro (tra i quali il predetto Conciliatore Bancario Finanziario);

- esperire il procedimento davanti al citato Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Per ulteriori informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario, il Cliente può consultare la Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario su www.arbitrobancariofinanziario.it e presso le Filiali della Banca.

LEGENDA

Beneficiario (creditore)	È il soggetto a favore del quale la garanzia è emessa.
Debitore principale (ovvero "Ordinante" o "Cliente")	È il Cliente che incarica la Banca di emettere la fideiussione per garantire l'adempimento di un'obbligazione e sul quale la Banca si rivale nel caso di escussione della fideiussione da parte del Beneficiario.
Importo garantito	È la somma complessiva che la banca che emette la fideiussione si impegna a pagare al Beneficiario nel caso di inadempimento del debitore principale.
Fideiussione	Con la fideiussione, fideiussore (la Banca) si obbliga personalmente verso il creditore, garantendo l'adempimento di un'obbligazione altrui, eventualmente anche condizionale o futura, con la previsione, in questo ultimo caso, dell'importo massimo garantito. La validità della fideiussione dipende dalla validità dell'obbligazione principale – ed il fideiussore può opporre contro il beneficiario (creditore) tutte le eccezioni che spettano al debitore principale – salvo espresse eccezioni
Garanzia autonoma	La garanzia autonoma, al pari della fideiussione, consiste in un accordo in forza del quale la Banca si obbliga personalmente verso il beneficiario (creditore) a garantire l'adempimento di un'obbligazione altrui ma con la fondamentale differenza, rispetto alla fideiussione, dell'assenza della caratteristica di accessorietà della garanzia rispetto alle vicende legate all'obbligazione garantita.
Linea di Credito di Firma	Forma di affidamento concessa da una banca alla clientela utilizzabile in tutto o in parte per l'emissione di fideiussioni/garanzie autonome e/o altri tipi di crediti di firma (ad esempio: crediti documentari import).
Commissione Valutazione Rischio (CVR)	La Commissione Valutazione Rischi, applicata per i soli impegni di firma ed in aggiunta alla Commissione di Affidamento, remunera la Banca per il rischio di credito legato al mancato rimborso in caso di escussione (garanzia) o pagamento (credito documentario) dell'impegno di firma, emesso dalla banca su ordine del Cliente in utilizzo della linea di credito accordata.



Il costo della CVR è espresso in percentuale annua sul valore nominale dell'impegno di firma *pro tempore* registrato sui libri contabili della Banca.
L'addebito della CVR avviene in via anticipata a partire da ogni nuova emissione e fino alla data di cancellazione dell'impegno di firma dai libri contabili della Banca.